Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 giugno 1958** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 572.

Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di circolazione stradale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un nuovo testo delle norme concernenti la disciplina della circolazione, in sostituzione di quelle approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il nuovo testo dovrà risultare informato ai seguenti criteri:

1) attuazione di una disciplina della circolazione organica e il più possibilmente unitaria per tutto il territorio nazionale;

2) adozione di tutte le norme idonee ad assicurare una disciplina della circolazione, della guida dei veicoli di ogni genere e della condotta degli animali che sia adeguata alle moderne esigenze del traffico ed alla prevenzione degli incidenti stradali;

3) adeguamento agli accordi internazionali che disciplinano la materia;

4) determinazione delle autorità centrali e periferiche competenti a provvedere nei casi ordinari e nei casi di urgenza;

5) attuazione del principio del decentramento nelle materie che riguardano soltanto situazioni o interessi locali;

6) semplificazione dei procedimenti amministrativi, ferma restando la necessità di adeguate garanzie per i cittadini.

Il Governo ha altresì facoltà di:

a) prevedere nuovi reati in relazione alla nuova disciplina della circolazione e modificare le sanzioni penali vigenti, purchè non si superino nel massimo per le pene detentive i mesi dodici e per le pene pecuniarie la somma di lire 20.000, salvo casi speciali nei quali sia messa in pericolo la sicurezza della circolazione e per i quali le pene pecuniarie possono giungere nel massimo fino a lire 200.000:

b) stabilire norme di procedura sull'accertamento delle contravvenzioni in materia di circolazione stradale, che tengano conto delle particolari esigenze della materia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — TOGNI — PELLA — TAMBRONI — GONELLA — ANDREOTTI — MEDICI — TAVIANI — COLOMBO — ANGELINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO-LEGGE 11 giugno 1958, n. 573.

Proroga del termine stabilito dall'art. 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare oltre il 30 giugno 1958 l'efficacia delle vigenti disposizioni relative al nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film, fino alla emanazione di nuove norme per la disciplina della materia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film, scadenti il 30 giugno 1958, continuano ad applicarsi fino all'emanazione di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1958.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 187. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1958, n. 574.

Costituzione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

E' costituito, ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali previsto dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, l'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, e ne è approvato l'annesso statuto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1958

GRONCHI

ZOLI — BO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti in conformità alla deliberazione della Sezione del controllo in data 7 giugno 1958, *addì* 10 *giugno* 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 180. — RELLEVA

Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie

Art. 1.

L'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, provvede a gestire, operando secondo criteri di economicità, le partecipazioni statali nel settore minerario, che verranno determinate e ad esso trasferite con legge

Le direttive generali che l'Ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti sono determinate dal Comitato interministeriale previsto dall'art 4 della legge 22 dicembre 1956, n 1589

Art 2.

Sono organi dell'Ente:
1) il presidente,
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Collegio sindacale.

Art. 3.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per le partecipazioni statali

Egli ha la rappresentanza legale dell Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e da esecuzione alle relative deliberazioni.

Art 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'Ente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali

Il Consiglio dura in carica un triennio Non possono essere confermati quei membri che abbiano già ricoperto la carica per due volte consecutive

Per gravi motivi di pubblico interesse il Consiglio può essere sciolto con decreto del Ministro per le partecipazioni statali Nella stessa forma si provvede in tal caso alla nomina di un commissario straordinario

La gestione commissariale non può protrarsi oltre un anno.

Art 5

Il Consiglio è preposto all'amministrazione dell'Ente In particolare spetta al Consiglio deliberare

a) sul bilancio e sul conto economico dell Ente, promuovendone l approvazione ministeriale,
b) sul riparto degli utili;
c) sulla emissione di obbligazioni e su ogni altra operazione di finanziamento;
d) sull acquisto, la vendita e la permuta di immobili,
e) sulle proposte di modificazione dello statuto,
f) sulla nomina e revoca del direttore generale

Il Consiglio può, di volta in volta, delegare al presidente o ad uno o più degli altri membri quelle attribuzioni per le quali non sia espressa riserva in disposizioni legislative o statutarie, determinando però i limiti di delega che non può in ogni caso avere durata superiore ad un anno.

Art 6

Il Consiglio è convocato dal presidente quando lo ritenga necessario, e in ogni caso una volta al mese, deve altresì essere convocato ove ne facciano richiesta almeno due membri.

Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno tre membri

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei membri presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art 7.

Il Collegio sindacale è costituito da un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali che lo presiede, e da altri due sindaci, iscritti negli albi dei revisori dei conti

Sono nominati anche due sindaci supplenti

I sindaci sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta consecutiva.

Art 8

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Ente e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto, assistono alle adunanze del Consiglio di amministrazione, attestano la veridicità dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni;

Possono, in ogni tempo, esaminare i libri contabili dell'Ente e le documentazioni relative a ciascuna scritturazione

Il Collegio sindacale esercita la sua funzione anche durante i periodi di gestione commissariale.

Art 9

Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l esercizio del controllo ai sensi della legge 21 marzo 1958, n 259.

Art 10

La vigilanza sulla gestione dell'Ente è esercitata dal Ministro per le partecipazioni statali

Le deliberazioni del Consiglio, indicate nella lettera *e*) del primo comma dell art 5, debbono essere comunicate al Ministro per le partecipazioni statali entro cinque giorni dalla loro adozione e rese esecutive nelle stesse forme richieste per l approvazione del presente statuto

Art 11.

L'esercizio dell Ente è regolato ad anno solare

Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il bilancio comprendente la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l approvazione al Ministro per le partecipazioni, insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Alla relazione del Consiglio di amministrazione dovrà essere unito anche un rapporto sulla situazione economica del settore nel quale l Ente opera, e delle aziende inquadrate nell Ente.

Art 12.

Agli oneri di esercizio l'Ente fa fronte con i proventi della gestione

Gli utili netti annuali, risultanti dal conto profitti e perdite sono destinati

il 20 per cento alla formazione di un fondo di riserva ordinario per l ammortizzazione di eventuali perdite di esercizio,

il 15 per cento per l'incoraggiamento di ricerche scientifiche e tecniche nel settore nel quale l Ente opera e per la preparazione di elementi da avviare alle carriere direttive e tecniche nel settore stesso,

il residuo 65 per cento al Tesoro dello Stato.

Art 13

I rapporti fra l'Ente e i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato

I dipendenti dell Ente che ricoprono, per rappresentarne gli interessi, cariche di amministratori, sindaci e liquidatori di società o enti da esso controllati o nei quali esso abbia partecipazioni, hanno l'obbligo di riservare all Ente gli emolumenti percepiti per le suddette cariche

Visto, *il Ministro per le partecipazioni statali*
Bo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1958, n 575.

Costituzione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

E' costituito, ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali previsto dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, l'Ente autonomo di gestione per il cinema, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, e ne è approvato l'annesso statuto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1958

GRONCHI

ZOLI — BO

Visto *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti in conformità alla deliberazione della Sezione del controllo in data 7 giugno 1958, *addì* 10 *giugno* 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n.* 181. — RELLEVA

Statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema

Art. 1

L'Ente autonomo di gestione per il cinema, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, provvede a gestire, operando secondo criteri di economicità, le partecipazioni statali nel settore del cinematografo, che verranno determinate e ad esso trasferite con legge

Le direttive generali che l'Ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti sono determinate dal Comitato interministeriale previsto dall art 4 della legge 22 dicembre 1956, n 1589

Art 2.

Sono organi dell Ente:
1) il presidente,
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Collegio sindacale

Art 3

Il presidente e nominato con decreto del Ministro per le partecipazioni statali

Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e da esecuzione alle relative deliberazioni

Art 4

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'Ente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali

Il Consiglio dura in carica un triennio Non possono essere confermati quei membri che abbiano già ricoperto la carica per due volte consecutive

Per gravi motivi di pubblico interesse il Consiglio può essere sciolto con decreto del Ministro per le partecipazioni statali Nella stessa forma si provvede in tal caso alla nomina di un commissario straordinario

La gestione commissariale non può protrarsi oltre un anno.

Art 5

Il Consiglio è preposto all amministrazione dell'Ente In particolare spetta al Consiglio deliberare

a) sul bilancio e sul conto economico dell'Ente, promuovendone l approvazione ministeriale,

b) sul riparto degli utili,

c) sulla emissione di obbligazioni e su ogni altra operazione di finanziamento,

d) sull'acquisto, la vendita e la permuta di immobili;

e) sulle proposte di modificazione dello statuto,

f) sulla nomina e revoca del direttore generale

Il Consiglio puo, di volta in volta, delegare al presidente o ad uno o piu degli altri membri quelle attribuzioni per le quali non sia espressa riserva in disposizioni legislative o statutarie, determinando però i limiti della delega, che non puo in ogni caso avere durata superiore ad un anno.

Art 6.

Il Consiglio è convocato dal presidente quando lo ritenga necessario, e in ogni caso una volta al mese, deve essere altresi convocato ove ne facciano richiesta almeno due membri

Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno tre membri

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei membri presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente

Art 7

Il Collegio sindacale è costituito da un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali che lo presiede, e da altri due sindaci, iscritti negli albi dei revisori dei conti

Sono nominati anche due sindaci supplenti

I sindaci sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta consecutiva.

Art 8

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Ente e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto, assistono alle adunanze del Consiglio di amministrazione, attestano la veridicità dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni

Possono, in ogni tempo, esaminare i libri contabili dell'Ente e le documentazioni relative a ciascuna scritturazione

Il Collegio sindacale esercita la sua funzione anche durante i periodi di gestione commissariale.

Art 9

Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo ai sensi della legge 21 marzo 1958, n 259

Art 10

La vigilanza sulla gestione dell'Ente è esercitata dal Ministro per le partecipazioni statali

Le deliberazioni del Consiglio, indicate nella lettera *e*) del primo comma dell'art 5, debbono essere comunicate al Ministro per le partecipazioni statali entro cinque giorni dalla loro adozione e rese esecutive nelle stesse forme richieste per l'approvazione del presente statuto

Art 11

L'esercizio dell'Ente è regolato ad anno solare

Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il bilancio comprendente la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni, insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale

Alla relazione del Consiglio di amministrazione dovrà essere unito anche un rapporto sulla situazione economica del settore nel quale l'Ente opera, e delle aziende inquadrate nell'Ente.

Art 12

Agli oneri di esercizio l'Ente fa fronte con i proventi della gestione

Gli utili netti annuali, risultanti dal conto profitti e perdite, sono destinati

il 20 per cento alla formazione di un fondo di riserva ordinario per l'ammortizzazione di eventuali perdite di esercizio,

il 15 per cento per l'incoraggiamento di ricerche scientifiche e tecniche nel settore nel quale l'Ente opera, e per la preparazione di elementi da avviare alle carriere direttive e tecniche nel settore stesso,

il residuo 65 per cento al Tesoro dello Stato.

Art 13

I rapporti fra l'Ente e i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato

I dipendenti dell'Ente che ricoprono, per rappresentarne gli interessi, cariche di amministratori, sindaci e liquidatori di società o enti da esso controllati o nei quali esso abbia partecipazioni, hanno l'obbligo di riservare all'Ente gli emolumenti percepiti per le suddette cariche

Visto, *il Ministro per le partecipazioni statali*
Bo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1958, n 576.

Costituzione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

E' costituito, ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali previsto dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, e ne è approvato l'annesso statuto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1958

GRONCHI

ZOLI — BO

Visto *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti in conformità alla deliberazione della Sezione del controllo in data 7 giugno 1958, addì 10 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 182. — RELLEVA

Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali

Art 1.

L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, provvede a gestire, operando secondo criteri di economicità, le partecipazioni statali nel settore termale, che verranno determinate e ad esso trasferite con legge.

Le direttive generali che l'Ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti sono determinate dal Comitato interministeriale previsto dall'art 4 della legge 22 dicembre 1956, n 1589

Art 2.

Sono organi dell'Ente:
1) il presidente,
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Collegio sindacale

Art 3.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per le partecipazioni statali

Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle relative deliberazioni.

Art 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'Ente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali

Il Consiglio dura in carica un triennio Non possono essere confermati quei membri che abbiano già ricoperto la carica per due volte consecutive.

Per gravi motivi di pubblico interesse il Consiglio può essere sciolto con decreto del Ministro per le partecipazioni statali Nella stessa forma si provvede in tal caso alla nomina di un commissario straordinario

La gestione commissariale non può protrarsi oltre un anno

Art. 5.

Il Consiglio è preposto all'amministrazione dell'Ente. In particolare spetta al Consiglio deliberare·

a) sul bilancio e sul conto economico dell'Ente, promuovendone l'approvazione ministeriale;

b) sul riparto degli utili;

c) sulla emissione di obbligazioni e su ogni altra operazione di finanziamento;

d) sull'acquisto, la vendita e la permuta di immobili;

e) sulle proposte di modificazione dello statuto;

f) sulla nomina e revoca del direttore generale.

Il Consiglio può, di volta in volta, delegare al presidente o ad uno o più degli altri membri quelle attribuzioni per le quali non sia espressa riserva in disposizioni legislative o statutarie, determinando però i limiti della delega, che non può in ogni caso avere durata superiore ad un anno.

Art 6.

Il Consiglio è convocato dal presidente quando lo ritenga necessario, e in ogni caso una volta al mese, deve essere altresì convocato ove ne facciano richiesta almeno due membri

Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei membri presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art 7.

Il Collegio sindacale è costituito da un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali che lo presiede, e da altri due sindaci, iscritti negli albi dei revisori dei conti.

Sono nominati anche due sindaci supplenti.

I sindaci sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali; durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta consecutiva.

Art 8.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Ente e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto, assistono alle adunanze del Consiglio di amministrazione, attestano la veridicità dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni.

Possono, in ogni tempo, esaminare i libri contabili dell'Ente e le documentazioni relative a ciascuna scritturazione

Il Collegio sindacale esercita la sua funzione anche durante i periodi di gestione commissariale.

Art 9.

Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 10.

La vigilanza sulla gestione dell'Ente è esercitata dal Ministro per le partecipazioni statali.

Le deliberazioni del Consiglio, indicate nella lettera e) del primo comma dell'art 5, debbono essere comunicate al Ministro per le partecipazioni statali entro cinque giorni dalla loro adozione e rese esecutive nelle stesse forme richieste per l'approvazione del presente statuto.

Art. 11.

L'esercizio dell'Ente è regolato ad anno solare

Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il bilancio comprendente la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni, insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Alla relazione del Consiglio di amministrazione dovrà essere unito anche un rapporto sulla situazione economica del settore nel quale l'Ente opera, e delle aziende inquadrate nell'Ente.

Art. 12.

Agli oneri di esercizio l'Ente fa fronte con i proventi della gestione

Gli utili netti annuali, risultanti dal conto profitti e perdite, sono destinati:

il 20 per cento alla formazione di un fondo di riserva ordinario per l'ammortizzazione di eventuali perdite di esercizio;

il 15 per cento per l'incoraggiamento di ricerche scientifiche e tecniche nel settore nel quale l'Ente opera, e per la preparazione di elementi da avviare alle carriere direttive e tecniche nel settore stesso,

il residuo 65 per cento al Tesoro dello Stato.

Art. 13.

I rapporti fra l'Ente e i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato

I dipendenti dell'Ente che ricoprono, per rappresentarne gli interessi, cariche di amministratori, sindaci e liquidatori di società o enti da esso controllati o nei quali esso abbia partecipazioni, hanno l'obbligo di riservare all Ente gli emolumenti percepiti per le suddette cariche.

Visto, *il Ministro per le partecipazioni statali*
Bo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1958.

Nomina del dott. ing. Giovanni Padoan a presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico concernente le disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 3 aprile 1958 il dott. ing. Giovanni Padoan, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è nominato presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con lo stipendio annuo di L. 2.910.000 (coefficiente 970).

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1958
Registro n. 27, foglio n. 33

(3005)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 1958.

Attribuzione alla Regione Trentino-Alto Adige, per l'anno 1958, delle quote di proventi erariali di cui all'art. 60 dello Statuto speciale per detta Regione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 60 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visti gli articoli 57 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

Visto l'accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Trentino-Alto Adige sono attribuite per l'anno 1958, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, le seguenti percentuali di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza, avvenuti nel territorio della Regione stessa:

90% delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, sul registro, nonchè delle tasse sulle concessioni governative percette in modo ordinario.

E', altresì, attribuita alla detta Regione, per il suindicato anno, l'aliquota del 70 % dei proventi del lotto, percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 40 % dei proventi stessi comprese quelle corrisposte direttamente dai ricevitori del lotto, nonchè la percentuale del 42,8 % dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto relativo al semestre 1° gennaio 30 giugno 1958 farà carico allo stanziamento inscritto al capitolo 499 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 e quello relativo al semestre 1° luglio-31 dicembre 1958 al corrispondente capitolo del successivo esercizio 1958 59.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1958
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 78. — MASSIMO

(2982)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1958.

Limitazione di velocità su alcune strade del comune di Lozza (Varese).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade scorrenti nel centro abitato del comune di Lozza: via Montello, piazza Monte Grappa e via Volta;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari nelle seguenti strade, scorrenti nel centro abitato del comune di Lozza: via Montello, piazza Monte Grappa e via Volta.

Roma, addì 4 marzo 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(2984)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1958.

Limitazione di velocità su alcune strade del comune di Marradi (Firenze).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere nelle seguenti vie del comune di Marradi: via Faentina, dalla Casa Schmidt, in frazione Biforco, alla via Roma, in Marradi; via Razzi, da via Dino Campana a via Tamburini; via Umberto I, da via Fabroni al ponte sul Lamone; via Faentina, della casa cantoniera al passaggio a livello;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari nelle seguenti vie del comune di Marradi: via Faentina, dalla casa Schmidt, in frazione Biforco, alla via Roma, in Marradi; via Razzi, da via Dino Campana a via Tamburini; via Umberto I, da via Fabroni al ponte sul Lamone; via Faentina, dalla casa cantoniera al passaggio a livello.

Roma, addì 25 marzo 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(2985)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1958

Limitazione di velocità a km. 40 orari lungo le seguenti strade del comune di Barzanò: via Garibaldi e via Luciano Manara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade correnti nel centro abitato del comune di Barzanò: via Garibaldi e via Luciano Manara;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo le seguenti strade scorrenti nel centro abitato del comune di Barzanò: via Garibaldi e via Luciano Manara

Roma, addì 25 marzo 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(3007)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1958.

Limitazione di velocità su alcune strade del comune di Capraia-Limite (Firenze).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti vie del comune di Capraia Limite: via Dante Alighieri, dal cantiere Arno all'asilo infantile; via Ridolfi, in frazione Castellina, dall'incrocio stradale «alla Pieve» al ponte Salani; via Roma, in Capraia, dall'inizio dell'abitato al ponte sull'Arno, in Montelupo;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari nelle seguenti vie del comune di Capraia-Limite: via Dante Alighieri, dal cantiere Arno all'asilo infantile: via Ridolfi, in frazione Castellina, dall'incrocio stradale «alla Pieve» al ponte Salani; via Roma, in Capraia, dall'inizio dell'abitato al ponte sull'Arno, in Montelupo.

Roma, addì 25 marzo 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(3006)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1958.

Limitazione di velocità su alcune strade del comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del comune di San Casciano Val di Pesa: via Faltignano, da m. 40 prima del bivio di via della Chiesa a via provinciale Volterrana; via Volterrana, dal bivio podere Renaccio al bivio della via Chiesa; via Grevignana e via Gramsci, da via Crespello al fabbricato civico n. 37; via G. Nunzi e via Campoli, da via Gramsci alla località «Le Grotte»; via Sarchiani, via Machiavelli e via IV Novembre, dall'inizio dell'abitato lato sud al bivio con la provinciale Val di Pesa; via Roma e via Marrocchesi, dalla via provinciale Val di Pesa al viale Corsini; via Corsini, dalla statale n. 2 «Cassia» a via provinciale Val di Pesa; piazza Umberto I e viale Garibaldi, da piazza Umberto I al campo sportivo;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari nelle seguenti strade del comune di San Casciano Val di Pesa: via Faltignano, da m. 40 prima del bivio di via Chiesa a via provinciale Volterrana; via Volterrana, dal bivio podere Renaccio al bivio della via Chiesa; via Grevignana e via Gramsci, da via Crespello al fabbricato civico n. 37; via G. Nunzi e via Campoli, da via Gramsci alla località «Le Grotte»; via Sarchiani, via Machiavelli e via IV Novembre, dall'inizio dell'abitato lato sud al bivio con la provinciale Val di Pesa; via Roma e via Morrochesi, dalla via provinciale Val di Pesa al viale Corsini; via Corsini, dalla strada statale n. 2 «Cassia» a via provinciale Val di Pesa; piazza Umberto I e viale Garibaldi, da piazza Umberto I al campo sportivo.

Roma, addì 25 marzo 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(2986)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.

Limitazione di velocità su via Tamburù in comune di Pievepelago (Modena).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 20 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo la via Tamburù del centro abitato del comune di Pievepelago;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 20 orari lungo la via Tamburù del centro abitato del comune di Pievepelago.

Roma, addì 23 aprile 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(2988)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di Ospedaletti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 giugno 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una parte del territorio del comune di Ospedaletti;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ospedaletti;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di notevole bellezza, inserito nel litorale della riviera dei Fiori, composto da ampie zone di parchi giardini che adornano la parte costiera e con macchie verdi sul dorsale della collina, offre dei punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si godono ampi panorami;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Ospedaletti, confinante a nord con la via Aurelia, a partire dal confine con il comune di Bordighera, rio delle Porrine, ponte del Circuito automobilistico, circuito automobilistico, strada vicinale della Punta, strada carrozzabile delle Porrine striscia a monte profonda m. 100, parallela a corso Bellavista e corso Garibaldi fino alla curva del rio Carrubo, allineamento in direzione nord-est tangente all'ultimo tornante della strada comunale per Coldirodi, allineamento in direzione nord est al bivio della strada suddetta con la vecchia mulattiera di capo Pino, ad est con la striscia parallela alla strada per Coldirodi profonda m. 150 lungo i dorsali a levante e a ponente, sino al cimitero di Coldirodi a nord e fino alla comunale vecchia di capo Pino a sud; mulattiera vecchia di capo Pino, confine con il comune di Sanremo, a sud con il litorale marino del confine di Sanremo al confine di Bordighera. Ovest: confine di Bordighera, incrocio con l'Aurelia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Ospedaletti provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 maggio 1958

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Estratto del verbale n. 18

Il giorno 19 giugno 1956 alle ore 17,30 si è riunita al Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia, nella sede del palazzo della Prefettura, per esaminare il seguente

Ordine del giorno

(*Omissis*).

OSPEDALETTI - Conferma della deliberazione del vincolo, proposto dalla sottocommissione di cui il verbale numero 17.

(*Omissis*)

Dopo ampia discussione alla quale prendono parte tutti gli intervenuti la Commissione provinciale all'unanimità conferma il vincolo e ne precisa la motivazione

quadro panoramico di notevole bellezza inserito nel litorale della riviera dei Fiori, composto da ampie zone di parchi, giardini che adornano la parte costiera e con macchie verdi sul dorsale della collina Il tutto visibile da strade e belvedere accessibili al pubblico, da cui si godono ampi panorami ed i confini come segue

nord via Aurelia a partire dal confine con il comune di Bordighera, rio delle Porrine, ponte del circuito automobilistico, strada vicinale della Pineta, strada carrozzabile delle Porrine, striscia a monte profonda ml 100 parallela al corso Bellavista e corso Garibaldi fino alla curva sul rio Carrubo, allineamento in direzione nord est tangente all ultimo tornante della strada comunale per Coldirodi, allineamento in direzione nord est al bivio della strada suddetta con la vecchia mulattiera di capo Pino,

est striscia parallela alla strada per Coldirodi profonda metri 150 lungo i dorsali a levante e a ponente, sino al cimitero di Coldirodi, a nord e fino alla comunale vecchia di capo Pino a sud, mulattiera di capo Pino, confine con il comune di Sanremo;

sud litorale marino dal confine di Sanremo al confine di Bordighera,

ovest confine di Bordighera, incrocio con l'Aurelia

In merito al suddetto vincolo panoramico il sindaco di Ospedaletti chiede se questo deve ritenersi esteso anche ai progetti precedentemente approvati dalla Commissione edilizia del suo Comune e non ancora attuati interessanti la zona vincolata

Risponde il soprintendente dicendo che in linea di principio la Commissione potrebbe intervenire anche in merito a tali progetti, tuttavia nel caso in questione, è del parere che questi, gia approvati e preesistenti al vincolo, possono seguire liberamente il loro corso

(*Omissis*)

Il presidente ing Vincenzo AGNESI

(2849) *Il segretario* geom Valentino ASTUTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Ospedale civile « San Salvatore » di Pesaro ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto in data 4 giugno 1958, n. 330/6, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione, l'Ospedale civile « San Salvatore » di Pesaro viene autorizzato ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(2961)

Autorizzazione all'O.P. Ospedale civile di Ragusa ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici

Con decreto in data 4 giugno 1958, n. 330/39, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione, l'O. P. Ospedale civile di Ragusa viene autorizzato ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(2962)

Autorizzazione all'Ospedale civile di Terni ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici

Con decreto in data 4 giugno 1958, n. 330/67, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Ospedale civile di Terni viene autorizzato ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(2963)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ACCORDI INTERNAZIONALI

Accordo di pagamento tra l'Italia e la Bulgaria e scambi di Note

Accord de paiement entre la République Italienne et la République Populaire de Bulgarie

Dans le but de régler les paiements entre l'Italie et la Bulgarie, le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie sont convenus de ce qui suit.

Art. 1.

Les paiements entre l'Italie et la Bulgarie seront réglés en lires italiennes, conformément à la réglementation des devises en vigueur dans les deux Pays.

Les paiements susdits pourront être reglés aussi en d'autres monnaies, dans la mesure consentie par les dispositions en vigueur en la matière dans les deux Pays.

Art. 2

Sur la base de réciprocité, les Autorités compétentes des deux Pays donneront, dans le cadre de leur réglementation respective en matière de changes, les autorisations voulues pour que puissent être effectues les paiements courants définis a la liste ci-annexee.

Art. 3

a) La clôture des comptes en dollars U.S.A. ouverts par la Banque Nationale de Bulgarie au nom de l'Ufficio Italiano dei Cambi et par ce dernier au nom de la Banque Nationale de Bulgarie conformément à l'art. 1er de l'Accord de Paiement du 1er septembre 1953, ainsi que le règlement du solde, seront effectués conformément aux ententes conclues entre les deux Gouvernements.

b) Les paiements relatifs aux engagements pris pendant la validité de l'Accord de Paiement du 1er septembre 1953 et qui n'auront pas été réglés d'après les dispositions dudit Accord, seront réglés conformement aux dispositions de l'article 1er précédent.

Art. 4

Le présent Accord, ainsi que les lettres annexées qui en forment partie intégrante, entrera en vigueur le 1er avril 1958 et sera valable jusqu'à dénonciation d'une des deux Parties. La dénonciation pourra avoir lieu en tout temps, sous préavis de trois mois.

Fait à Sofia, en langue française et en double exemplaire, le 25 février 1958.

Pour le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie
E. RAZLOGOV

Pour le Gouvernement de la République Italienne
L. BARATTIERI

ANNEXE

DEFINITION DES PAIEMENTS COURANTS

Sont considérés comme paiements courants tous les paiements afférant:

1) a la livraison des marchandises italiennes en Bulgarie et des marchandises bulgares en Italie,

2) aux frais relatifs aux échanges commerciaux entre l'Italie et la Bulgarie, tels que frets maritimes, frais de transports terrestres, fluviaux et aériens, frais d'expédition, d'entreposage, de dédouanement, de transbordement, assurances des marchandises (primes et indemnités), commissions, escomptes, bonifications, frais d'emballage, etc ;

3) aux frais de représentation, de participation aux foires et expositions, de propagande et de publicité;

4) aux frais ordinaires de transformation, de travaux à façon, aux frais de fabrication, de montage et de réparation;

5) aux dividendes d'actions et frais de restitution des marchandises, reassurances de marchandises et de transports maritimes de marchandises et de personnes,

6) aux frets maritimes dus a des navires battant pavillon italien ou bulgare pour des transports de marchandises entre la Bulgarie et l'Italie et un pays tiers, ou entre deux pays tiers, pourvu que lesdits frets soient à la charge de la Bulgarie et de l'Italie,

7) aux prix des billets de passage dus à des compagnies de navigation maritime ou aérienne d'un des deux Pays par des résidents dans l'autre pays,

8) aux frais portuaires encourus dans les ports italiens par des navires battant pavillon bulgare, respectivement dans les ports bulgares per des navires battant pavillon italien, tels que: droits d'agences maritimes, frais portuaires et taxes, avances usuels aux capitaines de navires, frais pour provisions ordinaires de navires, frais de réparations habituels, frais de nettoyage et de dockage des navires, frais de magasinage, et frais encourus dans les aéroports bulgares et italiens, y compris les taxes des aeroports, etc., par des avions appartenant a des compagnies de navigation aérienne bulgares ou italiennes,

9) aux frais, y compris les frais de transport et d'assurance du transport, afferents aux échanges commerciaux de transit, et les bénéfices y relatifs,

10) aux frais d'entretien de représentations diplomatiques, consulaires et commerciales et aux frais d'entretien des missions diplomatiques et officielles des deux Pays,

11) aux frais de voyage, de séjour, d'entretien personnel, d'étude, de scolarité, aux frais d'hospitalisation et de cure;

12) aux salaires, frais d'entretien, honoraires et autres frais, ainsi qu'aux cachets d'artistes, de techniciens, de savants et d'écrivains, de journalistes et de sportifs, etc.;

13) aux frais, droits et revenus de brevets, de licences, de marques de fabrique, droits d'auteur, droit d'exploitation de films et en général toutes prestations dans le domaine de la propriété intellectuelle et artistique,

14) aux frais et revenus de services publics, impôts, amendes, frais de justice, timbres, etc ;

15) aux frais bancaires et commissions;

16) aux décomptes entre les administrations de chemins de fer, des postes, des télégraphes, des teléphones, de la radiotélégraphie et des compagnies de navigation aérienne des deux Pays;

17) aux abonnements de journaux, revues et publications périodiques et petits achats de livres;

18) aux frais d'agences touristiques officielles;

19) tout autre paiement admis au transfert d'un accord commun par les Autorités compétentes des deux Pays.

LETTRE ANNEXÉE N. 1

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Sofia, le 25 février 1958

Monsieur le Président,

Me référant à ce qui est etabli à l'art. 1 de l'Accord de Paiement entre la République Italienne et la République Populaire de Bulgarie signé ce jour, j'ai l'honneur de vous communiquer que, selon la réglementation des changes actuellement en vigueur en Italie, les lires italiennes prévues comme moyen de paiement entre nos deux Pays sont celles des « conti esteri in lire multilaterali ». Tels comptes peuvent être ouverts auprès des banques italiennes autorisées au nom de la Banque Nationale de Bulgarie et des personnes physiques ou morales bulgares.

Je vous prie en outre de prendre note que, toujours selon la réglementation italienne des changes actuellement en vigueur, les paiements entre l'Italie et la Bulgarie pourront être réglés aussi dans les monnaies des pays appartenant à l'Union Européenne des Paiements et faisant partie du système des arbitrages multilatéraux, à savoir: couronne danoise, couronne norvégienne, couronne suédoise, florin hollandais, franc belge, franc français, franc suisse « accord », livre sterling, mark de la République Fédérale d'Allemagne, schilling autrichien.

J'ai l'honneur enfin de vous informer que d'après la réglementation italienne susdite, les « conti esteri in lire multilaterali » peuvent être crédités, entre autres, du produit de la cession des monnaies susindiquées, que les virements entre ces comptes peuvent être effectués sans aucune limitation, et que les avoirs des comptes même peuvent être aussi librement utilisés pour l'achat sur le marché italien, par l'entremise des banques italiennes autorisées, d'une quelconque des monnaies transférables cotées sur le marché des devises, lesquelles sont à présent celles susmentionnées.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

L. BARATTIERI

Au Président de la Délégation bulgare
Monsieur Emile RAZLOGOV — SOFIA

LETTRE ANNEXÉE N. 2

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Sofia, le 25 février 1958

Monsieur le Président,

Me référant aux conversations qui ont eu lieu ces jours-ci au sujet des opérations spéciales autorisées par les Autorités compétentes de nos deux Pays pendant la validité de l'Accord de Paiement signé le 1er septembre 1953, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit:

a) les « souscomptes spéciaux » concernant les opérations susdites resteront ouverts jusqu'à ce que les échanges de marchandises prévus par les autorisations afférentes aux opérations mêmes et les paiements y relatifs ne se seront réalisés.

L'Ufficio Italiano dei Cambi et la Banque Nationale de Bulgarie se communiqueront réciproquement les dates d'échéance des autorisations susmentionnées, afin de consentir les prorogations qui éventuellement se rendront nécessaires pour permettre l'accomplissement des opérations en question.

b) Au cas où les opérations dont ci haut ne pourront pas être accomplies dans les termes de validité établis d'entente entre les deux Parties, les soldes éventuels des « souscomptes spéciaux » susindiqués seront réglés conformément aux dispositions de l'art. 3, alinéa *b*), de l'Accord de Paiement signé aujourd'hui.

Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

L. BARATTIERI

Au Président de la Délégation bulgare
Monsieur Emile RAZLOGOV — SOFIA

LETTRE ANNEXÉE N. 2

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION BULGARE

Sofia, le 25 février 1958

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour, libellée comme suit:

« Me référant aux conversations qui ont eu lieu ces jours-ci au sujet des opérations spéciales autorisées par les Autorités compétentes de nos deux Pays pendant la validité de l'Accord de Paiement signé le 1er septembre 1953, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit:

a) les « souscomptes spéciaux » concernant les opérations susdites resteront ouverts jusqu'à ce que les échanges de marchandises prévus par les autorisations afférentes aux opérations mêmes et les paiements y relatifs ne se seront réalisés.

L'Ufficio Italiano dei Cambi et la Banque Nationale de Bulgarie se communiqueront réciproquement les dates d'échéance des autorisations susmentionnées, afin de consentir les prorogations qui éventuellement se rendront nécessaires pour permettre l'accomplissement des opérations en question.

b) Au cas où les opérations dont ci haut ne pourront pas être accomplies dans les termes de validité établis d'entente entre les deux Parties, les soldes éventuels des « souscomptes spéciaux » susindiqués seront réglés conformément aux dispositions de l'art. 3, alinéa *b*), de l'Accord de Paiement signé aujourd'hui.

Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède ».

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

E. RAZLOGOV

Au Président de la Délégation italienne
Monsieur Ludovico BARATTIERI — SOFIA

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION BULGARE

Sofia, le 25 février 1958

Monsieur le Président,

Me référant aux pourparlers qui ont abouti à la conclusion d'un Accord de Paiement entre la République Populaire de Bulgarie et la République Italienne, signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit:

La validité de l'Accord de Paiement signé le 1er septembre 1953 est prolongée jusqu'au 31 mars 1958.

Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

E. RAZLOGOV

Au Président de la Délégation italienne
Monsieur Ludovico BARATTIERI — SOFIA

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Sofia, le 25 février 1958

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour, libellée comme suit:

« Me référant aux pourparlers qui ont abouti à la conclusion d'un Accord de Paiement entre la République Populaire de Bulgarie et la République Italienne, signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit:

La validité de l'Accord de Paiement signé le 1er septembre 1953 est prolongée jusqu'au 31 mars 1958.

Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

L. BARATTIERI

Au Président de la Délégation bulgare
Monsieur Emile RAZLOGOV — SOFIA

(2585)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott.ssa Elda Satulli, nata a Montefortino (Ascoli Piceno) il 23 giugno 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia, rilasciatole dalla Università di Camerino in data 12 aprile 1951, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1949-50.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Camerino.

(2920)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano « Destra Sabato » ricadente in provincia di Avellino.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1958, al registro n. 8, foglio n. 66, è stato determinato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano « Destra Sabato » ricadente in provincia di Avellino.

(2997)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 20.

In applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

n. 15448 (04/3089401/600) di L. 1.000.000, capitale nominale
n. 19317 (06/1931601/700) di L. 500.000, capitale nominale
n. 73660 (07/1473181/200) di L. 100.000, capitale nominale
rilasciati dalla Tesoreria provinciale di Genova e denunciati smarriti da Oberti Cesare, nato ad Ovada (Alessandria) il 22 gennaio 1896, domiciliato a Genova, corso Magenta n. 5/2.

n. 25573 (07/0511441/460) di L. 100.000, capitale nominale rilasciato dalla Tesoreria provinciale di Bologna e denunciato smarrito da Manini Albertina vedova Romagnoli, nata a Bologna il 9 gennaio 1896, ed ivi domiciliata in via Volturno n. 7.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 31 maggio 1958

(2923) *Il direttore generale:* SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

Corso dei cambi del 12 giugno 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	624,80	624,795	624,80	624,80	624,83	624,80	624,85	624,80	624,80
$ Can	—	649 —	649 —	649,125	648,90	649,12	648,875	649,10	649,12	649,25
Fr Sv lib.	—	145,80	145,80	145,80	145,80	145,81	145,805	145,80	145,80	145,80
Kr D.	—	90,15	90,15	90,165	90,05	90,08	90,165	90,30	90,09	90,08
Kr. N.	—	87,16	87,15	87,16	87,05	87,07	87,1475	87,10	87,08	87,07
Kr Sv.	—	120,58	120,57	120,57	120,45	120,47	120,545	120,50	120,47	120,47
Fol	—	164,12	164,72	164,75	164,70	164,65	164,7375	164,70	164,66	164,65
Fr B.	—	12,5075	12,51	12,51	12,4975	12,50	12,51125	12,50	12,50	12,50
Fr Fr	—	147,98	148,02	148,05	147,90	147,92	148,03	147,90	147,93	147,92
Fr Sv. acc.	—	142,56	142,55	142,62	142,50	142,50	142,58	142,60	142,50	142,52
Lst.	—	1744 —	1744 —	1744,25	1743,50	1742,37	1743,95	1743 —	1742,50	1744 —
Dm occ	—	148,98	149,01	149,01	148,85	148,88	148,97	149 —	148,89	148,97
Scell. Aust	—	24,07	24,07	24,075	24,05	24,06	24,07	24,07	24,05	24,06

Media dei titoli del 12 giugno 1958

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	63,875
Id. 3,50 % 1902	59,85
Id. 5 % 1935	97,95
Redimibile 3,50 % 1934	85 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	87,10
Id. 5 % 1936	98,225
Id. 5 % (Città di Trieste)	88,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	86,80

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1959)	100,65
Id. 5 % (» 1º aprile 1960)	99,60
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	99,025
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	98,025
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	97,55
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	96,575
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	96,525
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	96,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 giugno 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	649 —
1 Franco svizzero lib.	145,802
1 Corona danese	90,165
1 Corona norvegese	87,154
1 Corona svedese	120,557
1 Fiorino olandese	164,744
1 Franco belga	12,511
100 Franchi francesi	148,04
1 Franco svizzero acc.	142,60
1 Lira sterlina	1744,10
1 Marco germanico	148,99
1 Scellino austriaco	24,072

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n 14.

In conformità delle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento e stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati nuovi certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	149778 (nuda proprietà)	Greppi Annetta fu Germano, nubile, dom a Vercelli (Novara) con usufrutto a Marinone Angela fu Giuseppe, vedova Greppi Giuseppe, dom a Vercelli (Novara) . .	1.281 —
Id.	263436	Provazza Adelina fu Saverio, moglie di Laganà Salvatore, dom a Reggio Calabria Vincolato per dote	521,50
Rendita 5 % (1935)	120411 (nuda proprietà e usufr.)	Pani Francesco e Raimonda fu Raimondo, minori sotto la patria potestà della madre Cau Luigia vedova Pani Raimondo, dom in Ardara (Sassari) con usufrutto a Cau Luigia fu Francesco vedova di Pani Raimondo, dom in Ardara (Sassari)	70 —
Id.	221262	Passaro Mario fu Carmine, minore sotto la patria potestà della madre Caniglia Assunta vedova Passaro, dom in Napoli	4.760 —
P. R. 3,50 % (1934	404985 (nuda proprietà)	Finocchiaro Pasquale e Maria di Mario, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal medesimo e da Privitera Angelina di Giuseppe, dom a Giarre (Catania) con usufrutto a Finocchiaro Mario di Pasquale, dom a Giarre Detta rendita sarà devoluta all'usufruttuario qualora nel termine di dieci anni dal matrimonio dei nominati coniugi non siano nati e vivano figli ed e subordinatamente soggetta alla riversibilità a favore del donante Finocchiaro Pasquale nel caso previsto nell'atto 13 gennaio 1920 rog dal notaio Patane di Giarre	630 —
Id.	125659 (nuda proprietà)	D'Antoni Francesco Giuseppe fu Francesco Paolo minore sotto la patria potestà della madre Mucera Francesca fu Giacomo vedova di D'Antoni Francesco Paolo, dom a Palermo con usufrutto a quest ultima	10,50
Id.	334383 (nuda proprietà)	D'Antoni Francesco fu Francesco Paolo, dom a Palermo con usufrutto a Mucera Francesca fu Giacomo vedova D Antoni Francesco Paolo, dom a Palermo	350 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall art 76 del citato regolamento

Roma, addì 31 maggio 1958

Il direttore generale SCIPIONE

(2967)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Calopinace in comune di Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze in data 27 marzo 1958, n 405/76 è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Calopinace in corrispondenza della confluenza del torrente Prumo, in comune di Reggio Calabria, della superficie complessiva di mq 10 200, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n 114, antistante alle particelle 23, 28, 29, 30, 31, 32 ed indicato nella planimetria 15 luglio 1955, in scala 1 : 2000, rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2995)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale dell'ex alveo del naviglio Brenta e dell'ex alveo della Seriola veneta, in comune di Dolo (Venezia).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze in data 19 aprile 1958, n 551(57), è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale dell ex alveo del naviglio Brenta e dell'ex alveo della Seriola veneta in comune di Dolo (Venezia) segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n 7, mappale 90 (Corte comune 169, 197, 198, 199, 200, 201; 213, 214, 256) di mq 2085 e foglio n 9, mappali 379, 380, 381 di mq 1 400, complessivamente di mq 3485, indicato nella planimetria rilasciata dall Ufficio tecnico erariale di Venezia il 23 novembre 1956 in scala 1 1000 per il foglio n 7 e 1 2000 per il foglio n. 9, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2989)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti gratuiti di studio nei convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i convitti nazionali;

Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce trenta posti gratuiti di studio presso il convitto « Silvio Pellico » di Ala;

Veduto il regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce sessanta posti gratuiti di studio presso il convitto « Dante Alighieri » di Gorizia;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio

a) sessantacinque posti presso i convitti nazionali;

b) sette posti presso il convitto « Silvio Pellico » di Ala, riservati ad alunni della Venezia Tridentina che abbiano titolo per frequentare la scuola media ed il ginnasio statali,

c) undici posti presso il convitto « Dante Alighieri » di Gorizia, riservati ad alunni della Venezia Giulia, che abbiano titolo per frequentare le locali scuole statali d'istruzione secondaria.

Art. 2.

I posti di cui sopra, saranno conferiti ad alunni maschi di scarsa fortuna e meritevoli per profitto scolastico e condotta, che siano cittadini italiani e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 30 settembre 1958

Dal requisito dell'età, indicato nel precedente comma, sono dispensati i candidati che siano convittori dei convitti nazionali, dei convitti « Silvio Pellico » di Ala, « Dante Alighieri » di Gorizia o alunni beneficiari di posto gratuito a carico del Ministero, presso altri Convitti.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, agli orfani dei militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, ai figli dei mutilati e invalidi di guerra e ai figli dei decorati al valore Sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Gli orfani di guerra dovranno produrre il certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti organi.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione classica - Divisione 5a) entro il 31 luglio 1958

Nella domanda di ammissione al concorso per i posti di cui alla lettera *a*) dell'art 1, potranno essere segnalati, a titolo puramente indicativo, almeno cinque convitti nazionali.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n 3268

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1957-58 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I candidati, che nel corrente anno scolastico abbiano frequentato la quinta classe elementare, e che intendano partecipare al concorso di cui alla lettera *a*) dell'art 1, dovranno presentare l'attestato di ammissione alla scuola media, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi,

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti la famiglia stessa;

e) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti il reddito imponibile dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia,

f) certificato di cittadinanza italiana;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese accessorie,

h) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, ivi compresi quelli relativi ai titoli preferenziali di cui all'art 3

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I concorrenti che partecipano a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi allegando ad una sola domanda di ammissione i documenti prescritti, per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi, producendone elenco in doppia copia.

Art 6.

I concorrenti che siano già alunni convittori dei convitti nazionali, dei convitti « Silvio Pellico » di Ala, « Dante Alighieri » di Gorizia, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) del precedente art 5, debbono però, dimostrare la loro qualità di convittori con un certificato rilasciato dal rettore del convitto.

Art 7.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o la sede destinatagli, o che lasci trascorrere inutilmente il termine fissatogli per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto

Art 8

Gli alunni, ai quali sarà conferito il posto gratuito di studio, ne godranno sino al termine degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 10 giugno 1958

p. *Il Ministro*. SCAGLIA

(3017)

Concorso a posti gratuiti di studio negli istituti di educazione femminile

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile,

Veduto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative ed interpretative del citato regio decreto n 2392 del 1929,

Considerato che lo stanziamento sul cap 102 del bilancio di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1952-53, fu, tra l'altro, aumentato per la istituzione di nuovi posti gratuiti in favore dei profughi minorenni giuliani e dalmati;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito il concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio nei sottoindicati istituti di educazione femminile:

a) cinque posti presso l'educandato statale « Maria Adelaide » di Palermo;

b) due posti presso il conservatorio « Santa Maria degli Angeli » di Firenze;

c) quattro posti presso il collegio « Sant'Agostino » di Piacenza,

d) un posto presso l'istituto « Beata Vergine Maria » di Vicenza;

e) sei posti presso il conservatorio « Santa Elisabetta » di Barga, riservati, in primo luogo, alle giovanette del comune di Barga e, quindi, a quelle dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e degli altri comuni della Garfagnana;

f) otto posti presso il convitto « Marcella e Oscar Sinigaglia » di Roma, riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate che abbiano conseguita la licenza elementare.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti a giovanette di scarsa fortuna e meritevoli per profitto scolastico e condotta, che siano cittadine italiane, che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 31 dicembre 1958.

Dal requisito dell'eta, indicato nel precedente comma, sono dispensate le concorrenti che siano già alunne convittrici in istituti pubblici di educazione femminile o alunne, beneficiarie di posto gratuito a carico di questo Ministero, in altri istituti.

Art 3.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza a parità di merito, alle orfane dei militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, alle figlie dei mutilati ed invalidi di guerra e alle figlie dei decorati al valore Sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze

Le orfane di guerra dovranno produrre il certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti organi.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione classica - Divisione 5ª) entro il 31 luglio 1958.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n 3268

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto,

c) pagella dell anno scolastico 1957-58 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie

Le candidate, che nel corrente anno scolastico abbiano frequentato la quinta classe elementare, e che intendano partecipare ai concorsi di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 1, dovranno presentare l'attestato di ammissione alla scuola media, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie

I titoli di studio devono avere valore legale, e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi,

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti la famiglia stessa;

e) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti il reddito imponibile dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia Detto certificato, per le partecipanti al concorso a otto posti riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate, può essere sostituito da un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del Comune o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede,

f) certificato di cittadinanza italiana;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese accessorie. Tale documento non è richiesto per le concorrenti ai posti gratuiti di cui alla lettera f) dell'art. 1;

h) quegli altri documenti che la concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, ivi compresi quelli relativi ai titoli preferenziali di cui all'art. 3.

I documenti di cui alle lettere b), d), e), f) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

Le concorrenti, che siano alunne convittrici in istituti pubblici di educazione femminile o beneficiarie di posto gratuito a carico di questo Ministero anche in altri istituti, sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere a), b), f) del precedente art. 5; debbono, però, dimostrare la loro qualità di convittrici con un certificato rilasciato dalla direttrice dell'istituto.

Art. 7.

Decade da ogni diritto la vincitrice che non accetti il beneficio o la sede destinatale o che lasci trascorrere inutilmente il termine fissato per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Le alunne, alle quali sarà conferito il posto gratuito di studio, ne godranno sino al termine degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 10 giugno 1958

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

(3016)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 20161/3ª San., in data 18 gennaio 1958, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1957;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1957, è così costituita:

Presidente:

Maresca dott. Alberto, vice prefetto vicario.

Componenti:

Salvadori dott. Francesco Rolando, medico provinciale;

Lami prof. dott. Guido, primario medico nell'Ospedale civile di La Spezia;

Sturlese prof. dott. Paolo, primario chirurgo nell'Ospedale civile di La Spezia;

Borrini dott. Luigi, medico condotto di Sarzana.

Segretario:

Fazio dott. Angelo, consigliere di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo pretorio della Prefettura.

La Spezia, addì 6 giugno 1958

Il prefetto: MENEGHINI

(2969)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n 4195 del 6 febbraio 1958, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1957,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l igiene e la sanità pubblica

Viste le proposte dell'Ordine professionale e dei Comuni interessati,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1957, e così costituita.

Presidente:

Lozzi dott Camillo, vice prefetto vicario.

Componenti

Chignola dott Vittorio, medico provinciale;
Calvanico prof Raffaele, docente in ostetricia;
Panini prof Franco, docente in ostetricia,
Bigari Rosalba, ostetrica condotta

Il dott Domenico Varricchio, consigliere di 1ª classe, eserciterа le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierа i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrа sede in Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Benevento e, per otto giorni, all albo di questa Prefettura

Benevento, addì 31 maggio 1958

Il prefetto. DE PALO

(2968)

PREFETTURA DI MANTOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il decreto 2 maggio 1958, n 30852, con il quale e stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1957 nei comuni di Castellucchio, Gazzuolo, Sermide e Viadana;

Viste le competenti proposte dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati in ordine alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso,

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1935, n 834 e gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n 231,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta di che in narrativa, è costituita così come segue

Presidente

Degli Uberti dott Uberto, vice prefetto.

Componenti:

Politano dott Angelo, medico provinciale,
Maccabruni prof Francesco, docente in ostetricia e ginecologia,
Picinelli prof. Giuseppe, docente in ostetricia e ginecologia,
Moretti Rita, ostetrica condotta.

Segretario

Staro dott Giuseppe, consigliere di 2ª classe

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avra la sua sede in Mantova

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Mantova.

Mantova, addì 3 giugno 1958

Il prefetto. CARUSO

(2970)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G C.